

VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 21 settembre 2006, presso la sede dell'Unione C.T.S.P. di Milano, si sono incontrati:

le Società AVENANCE ITALIA SPA e EURO AVENANCE SRL, entrambe rappresentate dal dott. Stefano Zanetto;

la FILCAMS CGIL nella persona di Carmelo Caravella
la FISASCAT CISL nella persona di Alfredo Magnifico
la UILTUCS UIL nella persona di Emilio Fagnoli

Premesso che

- le aziende predette in data 6 settembre 2006 hanno inviato l'informazione prevista dall'art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428, in relazione ad una fusione per incorporazione, evento considerato "trasferimento d'azienda", alle parti sociali indicate dalla normativa ricordata
- le segreterie nazionali delle OO.SS. hanno richiesto, in data 6 settembre 2006, l'espletamento dell'esame congiunto successivamente concordato per la data odierna;
- le parti hanno convenuto di avviare l'esame congiunto previsto dalla normativa citata

Tutto ciò premesso

Le parti, analizzata la situazione complessiva, dichiarano di avere espletato l'esame congiunto di cui al comma 2 dell'art. 47 legge 428/1990, definendo i seguenti punti.

1. L'operazione di fusione per incorporazione di Euro Avenance S.r.l. in Avenance Italia SPA sarà efficace a partire dal 1° ottobre 2006.

2. Le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati sono le seguenti:

- la titolarità del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti attualmente in forza a libro paga e matricola presso Euro Avenance S.r.l. (indicati nell'elenco allegato) proseguirà senza soluzione di continuità, anche sotto il profilo contributivo, con la società incorporante Avenance Italia SPA;
- tutti i dipendenti coinvolti dall'operazione manterranno, secondo quanto previsto dal punto 3, comma terzo, dell'art. 47 della legge 428/1990, tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con Euro Avenance S.r.l.
- il CCNL applicato continuerà ad essere quello per i dipendenti da aziende del settore Turismo Pubblici Esercizi
- Avenance Italia SPA manterrà tutti gli accordi di 2° livello in essere

3. Resta inteso che tutti gli accantonamenti economici relativi ai dipendenti interessati, fermo restando il mantenimento ai medesimi dell'anzianità maturata, quali mensilità aggiuntive, ferie, permessi ed altri istituti indiretti, ivi compresi quelli relativi al T.F.R., saranno trasferiti alla società incorporante.

4. In particolare si specifica che il credito acquisito dalla società Euro Avenance S.r.l. nei confronti dei dipendenti al momento dell'acquisizione della società Eurofood s.r.l. (credito generatosi dalla concessione di un'anticipazione retributiva al momento dell'assunzione in Eurofood s.r.l.), viene trasferito ad Avenance Italia SPA.

Di conseguenza l'importo di questa anticipazione verrà trattenuto ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro con Avenance Italia SPA.

5. Considerando che l'operazione riguarda 16 province e diverse decine di unità produttive, la presente consultazione esaurisce sul territorio nazionale, a tutti gli effetti, le consultazioni previste ex art. 47 legge 428/90. Le parti ne daranno comunicazione alle strutture territoriali e alle RSA ove esistenti.

Avenance Italia SPA

FILCAMS CGIL

Euro Avenance SRL

FISASCAT CISL